



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018 – ADEGUAMENTO DOTAZIONE ORGANICA – ECCEDENZE ED ESUBERI.

L'anno duemilasedici addì tre del mese di marzo alle ore 10:30 nella Sala delle adunanze consigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	<b>TRAVERSO Marco – Sindaco</b>	X	
2	<b>ALLIANO Giovanni – Assessore</b>	X	
3	<b>BOTTARO Luigi - Assessore</b>	X	
	Totali	3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor Traverso Marco - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Segretario comunale di seguito riportata;

Premesso che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;

- il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 disciplina le modalità per l'organizzazione degli uffici dei servizi nonché la verifica della consistenza delle dotazioni organiche, ed in particolare l'art. 6, prevede:

- *comma 1: nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;*
- *comma 3: per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;*
- *comma 4: le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i., e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;*
- *comma 4 bis: il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti (o responsabili di area ) che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;*
- *comma 6: ai sensi del quale l'Ente che non adempie all'obbligo programmazione del fabbisogno non può effettuare assunzioni, neppure quello appartenente alle categorie protette, o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*

Visti:

- l'art. 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*

4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Visto l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono procedere ad una ricognizione annuale delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria previste dall'articolo 6 comma 1 dello stesso decreto, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo e sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

Considerato che:

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno, radicalmente rivisto con la legge di stabilità 2016 (enti sottoposti al nuovo saldo di competenza ma esclusi o meno nel 2015 dal vincolo del Patto di stabilità);

Atteso che il Comune di Cassano Spinola, essendo assoggettato nel 2015 al vincolo del Patto di stabilità, avendo una popolazione, registrata alla data del 31 dicembre 2014 (popolazione alla fine del penultimo anno, ai sensi dell'art. 156 del TUEL) superiore a 1.000 abitanti:

- è tenuto al rispetto dei seguenti tetti di spesa e limiti di assunzioni a tempo indeterminato:
- i seguenti vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Tetto di spesa del personale invalicabile (Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.ii.).

- L'art 1, comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i. dispone: *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

- comma 557-bis.: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

- comm. 557-ter.: *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."*

- comma 557-quater: *Ai fini dell'applicazione del comma 55, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;*

## **Limiti utilizzo capacità assunzionale anni 2015-2016**

### **Per l'anno 2015**

L'art. 3 comma 5 e 5-quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per il 2015, entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

- la legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria:

- del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part-time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007 all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima);
- la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati, che

- non è consentito, bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
  - le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;
  - fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;
  - per il personale infungibile (esempio personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti
- Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 delle Legge 296/2006;

### **Per l'anno 2016**

La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha imposto i seguenti ulteriori limiti alla spesa del personale:

- art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rimando all'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 ( 100% dal 2019) possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (da destinare per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta). Non sembra intaccata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti. La nuova disposizione (comma 228) infatti va a modificare unicamente la percentuale del turn over così come prevista all'art. 3 comma 5 del DL 90/2014.
- art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità;

Considerato che, con riferimento alle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle vigenti norme:

- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali ricostituzioni di rapporti di lavoro di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la mobilità volontaria è da considerare "neutra" se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;
- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Visto, inoltre, l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone quale tetto di spesa, per forme flessibili di lavoro, il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

Visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

Vista la deliberazione n. 13 depositata in data 31/03/2015 della Corte dei Conti Sezione della Autonomie che, tra le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010, ha incluso tra i rapporti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel, anche quelli del comma 1, ritenendo indirettamente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 19 comma 6-quater, tali assunzioni precedentemente escluse (vedi deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti), vadano incluse tra le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Dato atto che la consistenza della dotazione organica dell'ente risulta confermata in n. 8 posti di cui n. 7 coperti e n. 1 vacante, a seguito di decesso registrato nel 2014 come determinata con la precedente deliberazione G.C. n. 34 del 4.07.2015;

Accertato che il Comune di Cassano Spinola, sulla base della certificazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria:

- ha osservato il rispetto dei vincoli del patto di stabilità per il 2015, come è in previsione per l'anno 2016;
- non è ente strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario cos' come definito ai sensi dagli artt. 242 - 243 del D.Lgs. n. 267/2000 ( come da consuntivo 2014 approvato);
- che la spesa di personale, in via previsionale, per il 2016, è pari a € 332.765,00 ed il valore medio del triennio 2011-2013, limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006, è pari ad € 337.510,66;
- il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è del 21,28%;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2013-2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D. Lgs. n. 198/2006, con deliberazione G.C. n. 42 del 25.09.2013;

Dato atto che, come previsto nel Documento Unico di programmazione (Dup) 2016-2018:

- l'Amministrazione, in un'ottica di riduzione della spesa di personale, di razionalizzazione delle risorse e di efficienza degli uffici:

- non intende provvedere, al momento, alla copertura del posto resosi vacante nel 2014, e che, pertanto, non sono previste assunzioni a tempo indeterminato, nel triennio 2016/2018;
- mentre è stato dato atto di provvedere, entro i limiti di spesa vigenti, ad eventuale ricorso al lavoro flessibile per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali;
- il Comune di Cassano Spinola, ha stipulato in data 1.09.2015, con il Comune di Gavazzana la convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000, per la gestione associata, mediante la costituzione di Uffici Unici, di tutti i servizi e funzioni, in deroga ai criteri minimi di aggregazione stabiliti dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i, in attesa della definizione del processo di fusione in corso, avviato nel 2015 tra i medesimi enti, oltre ad estendere la convenzione di segreteria anche al Comune Cabella Ligure;

Atteso che:

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve ricomprendere anche l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e s.m.i. (che fissava dall'1.1.2013 un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009);
- a seguito dell'integrazione operata dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014 "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", pare non debbano applicarsi agli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, e s.m.i.;

Ritenuto, relativamente all'approvazione del presente programma, che la previsione del fabbisogno di personale, come specificato nel dispositivo del presente atto, potrà essere oggetto di modifiche successive, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti;

Dato atto, che sulla base della ricognizione disposta dal Segretario comunale, sentiti i responsabili di area, in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, bensì una situazione di sempre maggiore carenza di personale rispetto ai rilevanti e nuovi adempimenti che scaturiscono dalle frequenti innovazioni legislative;

Dato atto che sul presente fabbisogno triennale delle assunzioni verrà acquisito, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione l'accertamento del Collegio dei Revisori dei Conti effettuato ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001;

Acquisiti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49e 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 dai Responsabili dell'Area Amministrativa e Area Finanziaria, rispettivamente in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di confermare la dotazione organica dell'Ente, così come risulta dall'allegato A) in n. 8 posti, di cui n. 7 coperti e n. 1 vacante, dal 2014;

3. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, da cui risulta:

### **per il 2016**

- assunzioni a tempo indeterminato e di mobilità, ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato: **nessuna**

- ricorso al lavoro flessibile per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali: per sopperire alla carenza di personale e nel rispetto dei vigenti limiti di spesa mediante:

1. *assunzione a tempo determinato per la durata di mesi due, di n. 1 esecutore amministrativo, part-time, per n. 24 ore settimanali, previa verifica della disponibilità presso il centro per l'impiego;*

2. *utilizzo di lavoratori socialmente utili iscritti nelle liste di mobilità con diritto al trattamento previdenziale per sopperire a carenza di personale dell'area Tecnica e tecnico manutentiva e Amministrativa(Finanziaria; per complessive n. 3 unità per 20 ore settimanali.*

### **per il 2017 e 2018**

assunzione a tempo indeterminato e di mobilità: **nessuna**

4. Di dare atto che sulla base della ricognizione disposta, in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, non esistono situazioni di soprannumero o che rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, bensì una situazione di sempre maggiore carenza di personale rispetto al sempre maggior carico di lavoro che scaturisce dalle frequenti innovazioni legislative;

5. Di dare atto, altresì, che il presente programma:

- è redatto nel rispetto dei vigenti limiti di spesa e dei vincoli assunzionali di personale;

- è suscettibile di variazioni in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e delle nuove esigenze non prevedibili al momento, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di spesa e di assunzione di personale;

6. Di demandare al Segretario comunale, Responsabile del servizio gestione personale, ad ogni adempimento conseguente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di assunzione e spesa del personale;

7. Di trasmettere copia della presente alla R.S.U.;

8. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 12 in data 3.03.2016

<b>DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE</b>						
Area Funzionale	Categ. D	Categ. C	Categ. B	Totale posti in organico	TP/PT	Totale posti coperti
Area Amministrativa		3		3	TP	2
Area Finanziaria	1			1	TP	1
Area Tecnica	1		3	4	TP	4
Totale	2	3	3	8		7

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Traverso

L'Assessore  
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica La Pepa

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco.

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17 marzo 2016 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17/03/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica La Pepa

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 17/03/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale

---